SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

27° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1997

(Notturna)

Presidenza del presidente SMURAGLIA

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(104) ***DANIELE GALDI ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili***

(156) ***MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti***

(1070) ***CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili***

(1164) ***MULAS ed altri: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili***

(2177) ***SERENA: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»***

(2363) ***SERENA: Norme per il diritto al lavoro dei disabili***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato con il seguente titolo: *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*).

PRESIDENTE ..... *Pag.* 12, 13, 14 e *passim*
BATTAFARANO *(Sin Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione* ..... 7, 8, 12 e *passim*
BONATESTA *(AN)* ..... 8, 11, 13 e *passim*
DANIELE GALDI *(Sin. Dem.-l'Ulivo)* 14, 44
DE LUCA Michele *(Sin. Dem.-l'Ulivo)* ... 11, 32
DUVA *(Misto)* 12, 41

DL 0441

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

MANFROI *(Lega Nord-per la Padania indip.)* . . . . . 9, 12, 15 e *passim*
MANZI *(Rifond. Com.-Progr.)* . . . . . 10, 12, 13 e *passim*
MONTAGNINO *(PPI)* . . . . . 9, 12, 24 e *passim*
MULAS *(AN)* 38
PELELLA *(Sin. Dem.-l'Ulivo)* 8, 10, 26 e *passim*
PILONI *(Sin. Dem.-l'Ulivo)* 13, 14
PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 8, 11, 12 e *passim*
RIPAMONTI *(Verdi-l'Ulivo)* 22, 39

I lavori hanno inizio alle ore 20,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(104) ***DANIELE GALDI ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili***

(156) ***MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti***

(1070) ***CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili***

(1164) ***MULAS ed altri: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili***

(2177) ***SERENA: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»***

(2363) ***SERENA: Norme per il diritto al lavoro dei disabili***
(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato con il seguente titolo: *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 104, 156, 1070, 1164, 2177 e 2363.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di oggi è stato concluso l'esame dei primi nove articoli del testo unificato dei disegni di legge e dei relativi emendamenti.

Passiamo all'articolo 10 e ai relativi emendamenti:

Art. 10.

(Agevolazioni per le assunzioni)

1. I datori di lavoro, ai sensi della presente legge, usufruiscono dei seguenti benefici:

a) la fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 60 per cento per i primi cinque anni dopo l'assunzione e del 30 per cento per la durata successiva del rapporto di lavoro, per ogni lavoratore disabile assunto che in base alla presente legge abbia una invalidità superiore al 79 per cento;

b) la fiscalizzazione, per tutta la durata del rapporto di lavoro, degli oneri sociali nella misura del 30 per cento per ogni lavoratore disabile che abbia una invalidità superiore al 59 per cento;

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitino in qualsiasi

modo l'integrazione lavorativa del disabile. Il rimborso, erogato dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 15, è concesso per le trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili con la propria minorazione.

2. Il datore di lavoro che attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, assicura ai soggetti di cui all'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino al massimo di ventiquattro mesi, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. Gli oneri da ciò derivanti sono a carico dello Stato.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono estese anche ai datori di lavoro che occupano meno di quindici dipendenti e che intendono procedere all'assunzione di un disabile.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 10.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-.... Il Governo della Repubblica, decorsi non più di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti commi e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.».

10.100/1 IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. Attraverso la convenzione di cui all'articolo 9, gli organi competenti alla stipulazione della convenzione stessa possono concedere ai datori di lavoro privati, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di tre anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi

ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera *a)*;

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9, assicura ai soggetti di cui all'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di 24 mesi, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, 40 miliardi per l'anno 1999, e 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1998, a lire 40 miliardi per l'anno 1999, e a lire 60 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono indicati i criteri e le modalità per l'attribuzione alle regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4.».

10.100 IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 14 può disporre la concessione di benefici ai datori di lavoro in relazione a progetti di inserimento mirato, graduando tali benefici in rapporto alle difficoltà e alle capacità da sostenere, sulla base delle valutazioni della Commissione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I benefici possono essere concessi secondo le seguenti modalità:

a) fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 60 per cento per i primi 5 anni dopo l'assunzione e nella misura del 30 per cento per la durata successiva del rapporto di lavoro;

b) fiscalizzazione, per tutta la durata del rapporto di lavoro, degli oneri sociali nella misura del 30 per cento;

c) rimborso forfettario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro al fine di renderlo adeguato alle possibilità operative del disabile, anche tramite l'apprestamento di apposite tecnologie. Il rimborso, erogato dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 15, è concesso per le trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili con la propria minorazione.».

10.2 MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* La fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 90 per cento per i primi cinque anni dopo l'assunzione e del 50 per cento per la durata successiva del rapporto di lavoro, per ogni lavoratore disabile assunto che in base alla presente legge abbia una invalidità superiore al 79 per cento;».

10.5 DUVA, MANIERI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* la fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 90 per cento per i primi 5 anni dopo l'assunzione e del 50 per cento per la durata successiva del rapporto di lavoro, per ogni lavoratore disabile assunto che in base alla presente legge abbia una invalidità superiore al 79 per cento;».

10.7 MANFROI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* la fiscalizzazione, per tutta la durata del rapporto di lavoro degli oneri sociali nella misura del 50 per cento per ogni lavoratore disabile che abbia una invalidità superiore al 59 per cento».

10.8 MANFROI

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole*: «propria minorazione», *con le parole*: «propria disabilità».

10.6 PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI, DANIELE GALDI

Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» *con le parole*: «sei mesi».

10.9 MANFROI

Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» *con le parole*: «sei mesi rinnovabili».

10.1 PILONI

Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» *con le parole*: «dodici mesi».

10.4 MANZI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-...Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse previo parere dei Servizi di cui all'articolo 11 e del Comitato tecnico di cui all'articolo 14.

3-... Dopo cinque anni, la Direzione provinciale del lavoro, il datore di lavoro, i servizi di cui all'articolo 11 e il Comitato di cui all'articolo 14 sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1.».

10.3 DANIELE GALDI, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA, PILONI, TAPPARO

Ricordo che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta all'approvazione del provvedimento purchè sia approvato l'emendamento 10.100. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione l'8 luglio 1997:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato ed i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia precisato negli articoli 12, 13 e 14 che dall'istituzione delle commissioni centrali e periferiche non derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che sia approvato l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 10.

Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che su quelli 10.2 e 10.5, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole all'emendamento 10.100, proposto dal Governo, anche alla luce del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente. Non mi sfugge che con l'approvazione di questo emendamento risulteranno ridotte le ri-

sorse disponibili per le agevolazioni alle assunzioni, rispetto a quanto prevedeva il testo licenziato dal Comitato ristretto: non dispero che in futuro si possa andare oltre i limiti previsti.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La scelta compiuta dal Governo con la presentazione di questo emendamento, che prevede finanziamenti nella misura di 30 miliardi per il 1998, 40 miliardi per il 1999, 60 miliardi per il 2000, consente di avviare una sperimentazione del programma di agevolazioni per l'adeguamento dei luoghi di lavoro alle condizioni dei singoli soggetti. Considerato che il subemendamento proposto dal relatore prevede che entro tre anni si compia un esame della situazione per poi assumere le ulteriori decisioni, dovremmo essere in grado in questo modo, anche alla luce dell'esperienza realizzata in particolare nell'ultimo anno in Lombardia, di avviare un processo innovativo ma al tempo stesso necessario per una puntuale valutazione delle esigenze finanziarie necessarie alla fase successiva. Gli stanziamenti sono perciò adeguati ad una fase iniziale di sperimentazione. Mi sembrava doveroso fare questa precisazione, non avendo mai avuto la possibilità di illustrare l'emendamento del Governo.

Conseguentemente, così come è stato convenuto nel corso della riunione della 5ª Commissione in occasione dell'espressione del parere, non riteniamo accoglibili altri emendamenti al testo: questo è l'accordo che abbiamo raggiunto per consentire, dopo diciotto anni di discussioni, l'avvio di una concreta sperimentazione per la realizzazione di mutamenti ergonomici nei luoghi di lavoro.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti 10.2, 10.5, 10.7, 10.8 e 10.9. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 10.1 e sulla seconda parte dell'emendamento 10.3. mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 10.4.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.2, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9, 10.1, 10.4 e 10.3.

PELELLA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.6.

BONATESTA. Signor Presidente, siamo contrari all'emendamento 10.100 perchè snatura l'articolo 10, nel momento in cui viene concessa una discrezionalità per la concessione delle agevolazioni.

Se è vero – e noi ne prendiamo atto – che il Governo propone di farsi carico della copertura finanziaria istituendo il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili presso il Ministero del lavoro e che la 5ª Commissione permanente ha condizionato il nulla osta all'approvazione dell'emendamento 10.100, ho l'impressione che vi sia una strumentalizzazione dell'aspetto finanziario. L'approvazione dell'emendamento 10.100/1 dovrebbe mettere al riparo da qualsiasi preoccupazione in

quanto con esso si prevede che, nell'arco di tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento, si proceda ad una verifica degli effetti delle disposizioni introdotte dallo stesso articolo 10 e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie previste. Ciò significa anche che nell'arco dei tre anni, cioè ogni anno (1998, 1999 e 2000), si potrebbero, in teoria, aumentare gli stanziamenti previsti.

Mi sta benissimo non prevedere oggi una determinata spesa, viste le ben note difficoltà in cui versa la finanza pubblica, ma credo che le risorse previste non siano assolutamente sufficienti.

Non condivido poi l'eccessiva discrezionalità attribuita agli organi competenti alla stipulazione delle convenzioni previste dall'articolo 9: tutto ciò mi sa tanto di clientelismo o di chi arriva prima. Non comprendo il significato dell'espressione: «possono concedere ai datori di lavoro privati...» riportata nel comma 1 del nuovo testo dell'articolo 10 proposto dal Governo; era preferibile la formulazione originaria. Questa possibilità da cosa dipende? Dove stanno uguaglianza e parità di diritto? Poichè una legge basata su princìpi di questo genere è assurda, non possiamo che essere contrari all'approvazione dell'emendamento 10.100. Noi denunciamo il tentativo di snaturare il contenuto di questo provvedimento nel momento in cui le agevolazioni sono di fatto concesse a chi arriva prima e una legge non può essere approvata sulla base di questo principio. Pertanto, voteremo contro l'emendamento 10.100 e invitiamo la Commissione a riflettere sulla necessità di assicurare sempre la certezza del diritto.

MANFROI. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 10.100 perchè non è possibile fare altrimenti se vogliamo che il provvedimento sia approvato nel suo insieme. Condivido comunque le perplessità espresse dal collega Bonatesta.

Non è chiaro se i fondi stanziati nei primi anni di applicazione della legge si dimostreranno, come si prevede, insufficienti e non si riesce neppure a capire in base a quali criteri essi saranno ripartiti; sembra che dovrebbe essere data la precedenza a coloro che presenteranno per primi le domande. Questo è un problema fondamentale che bisognerebbe cercare di risolvere.

Mi sembra abbastanza incerta e generica l'indicazione al comma 7 dei criteri e delle modalità per l'attribuzione alle regioni delle disponibilità del Fondo. Sarebbe stato opportuno precisare che i criteri dovevano basarsi sul numero dei disabili in generale oppure sui disabili già avviati al lavoro. Mi sembra eccessivamente generico anche il riferimento ad altri criteri. Comunque, poichè l'approvazione dell'emendamento 10.100 condiziona l'approvazione dell'intero provvedimento, mi vedo costretto a votare a favore.

MONTAGNINO. Signor Presidente, pur comprendendo le ragioni di natura finanziaria che hanno convinto il Governo a presentare l'emendamento 10.100, che è diverso dal testo originario dell'articolo 10 e, soprattutto, dalle lettere *a), b)* e *c)* dell'emendamento 10.2 da me presentato, vorrei manifestare alcune perplessità. Con questo provvedi-

mento si cerca di sollecitare l'assunzione dei disabili, valorizzandone le capacità lavorative e non tenendo conto del grado di invalidità. Le lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 sono in contrasto con gli obiettivi di fondo del provvedimento. Poichè sarebbe opportuno attivare gli strumenti idonei alla valutazione dei progetti, credo che sarebbe preferibile riconoscere una certa discrezionalità nella concessione delle agevolazioni. Nel momento in cui si valutano i progetti rispetto alla loro qualità e agli obiettivi da perseguire, non possono essere concessi benefici secondo il grado di invalidità. Se il parametro diventa, invece, esclusivamente il grado di invalidità, rispetto al quale vengono concessi benefici cessa la discrezionalità e non vi è più altra possibilità concreta di valutazione della qualità dei progetti.

Invito il Governo a considerare la possibilità che gli organi competenti si assumano la responsabilità di una valutazione dei progetti mirati attraverso i quali possa essere fatta la scelta della concessione totale o parziale della fiscalizzazione.

Inoltre le mie perplessità riguardano la circostanza che si è non soltanto in contraddizione con l'articolo 4 del provvedimento e con la legge n. 104, ma anche con il tentativo che sta portando avanti il Governo di modificare le modalità di accertamento della invalidità. Allora, se vogliamo un provvedimento realmente avanzato, occorre la rimodulazione delle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1. Ciò consentirebbe di definire una norma tale da corrispondere perfettamente alla volontà dell'intera Commissione.

PELELLA. Vorrei fare una breve considerazione. Io non sono d'accordo con i rilievi e le preoccupazioni manifestati dal senatore Bonatesta. Egli ha rilevato nell'emendamento un elemento di discrezionalità (costituito dalle parole «possono concedere»); ma il poter concedere, come previsto dalla norma, è legato ad una serie di possibilità dipendenti dal grado di invalidità, e quindi dall'entità delle misure di fiscalizzazione. Questo emendamento offre una serie di possibilità sia rispetto al grado di invalidità, sia rispetto alle disponibilità del datore di lavoro, laddove, soprattutto al comma 2, si dà possibilità anche ai datori di lavoro non soggetti agli obblighi di procedere all'assunzione di disabili. Per questi motivi sostengo l'emendamento 10.100 e lo ritengo di grande importanza.

MANZI. Ho anch'io molte perplessità e condivido gran parte delle cose dette dal collega Montagnino. Mi lascia molto perplesso che noi abbiamo cercato attraverso questo provvedimento di affrontare il problema del disabile con una visione diversa, di far capire che il recupero del disabile, cioè la possibilità di dargli un posto di lavoro, è una convenienza per lo Stato, per il paese, per la nazione, non solo per il disabile. Si tratta di una diversa filosofia in base alla quale, nella misura in cui si dà un posto di lavoro al disabile, non solo si recupera l'individuo, ma si recupera anche il cittadino per lo Stato, lo si fa diventare un contribuente, trasformandolo da un peso ad una risorsa per lo Stato.

Mi pare che la cifra prevista sia veramente minima, estremamente modesta in rapporto alle esigenze del paese. Io gradirei che su questo il Governo fosse più esplicito. Capisco i limiti, capisco le difficoltà, quindi voterò a favore, ma così come è, secondo me, questo provvedimento è assolutamente insufficiente, non adeguato allo scopo che ci prefiggiamo di ottenere. Auspico perciò che, se non oggi, almeno nel futuro il problema sia risolto in maniera più adeguata, perchè 30 miliardi sono una cifra estremamente modesta per un paese come il nostro.

DE LUCA Michele. Mi pare che il problema della discrezionalità sia un problema mal posto. L'emendamento del Governo vuole indicare che vi sono delle risorse di cui dispone il soggetto della convenzione per consentire e rendere conveniente che il datore di lavoro assuma invalidi. Siamo in un momento diverso rispetto ai diritti che nascono a favore del disabile. Qui si stabilisce che per favorire l'integrazione nel lavoro del disabile si possono stipulare delle convenzioni tra soggetto pubblico e datore di lavoro; si aggiunge poi con questo emendamento che, al fine di rendere convenienti le convenzioni, i soggetti pubblici possono concedere dei benefici. Quindi non è qualcosa che opera nel rapporto con il disabile e nel riconoscimento dei suoi diritti, che derivano da altre fonti; per cui in sostanza mi pare che questa norma si basi sull'opportunità di concedere delle risorse per rendere più convenienti per il datore di lavoro le convenzioni, che sono poi la vera fonte del diritto dei disabili all'assunzione.

BONATESTA. Correi far presente come sia ben difficile ipotizzare l'assunzione di invalidi senza ottenere per questo delle agevolazioni.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'impianto del testo varato dal Comitato ristretto assume come fonte di finanziamento l'articolo 20 presso un capitolo di spesa in cui non c'è alcuna disponibilità. Questo costituisce un blocco al percorso legislativo del provvedimento. Il Ministero del lavoro si fa carico di un finanziamento su un capitolo del bilancio dello Stato totalmente diverso, sulla base delle disponibilità finanziarie che prevede questo capitolo di spesa del Ministero del lavoro. Di ciò gli onorevoli senatori nei loro interventi non hanno tenuto conto.

Per quanto riguarda il bilancio del Ministero del lavoro, esso ha i limiti che sono a tutti noti. Quindi non vi sono, alla luce del Documento di programmazione economico-finanziaria approvato per gli anni 1998, 1999 e 2000, materiali disponibilità. A meno che, nel corso dell'esame dei prossimi bilanci dello Stato, sia della legge finanziaria annuale, che del bilancio triennale, si introduca qualche modifica, ma questo potrà avvenire successivamente.

Aggiungere altro significherebbe interrompere l'esame del disegno di legge.

Fatta questa precisazione e indicati i limiti, sono per cogliere una osservazione: si tratta di valutare se intervenire con un subemendamento al comma 7 di questo articolo oppure direttamente all'articolo 21, a cui

il comma 7 fa riferimento (sarà il regolamento a definire i criteri per il riparto delle disponibilità del fondo). Potremmo prevedere all'articolo 21 che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, «sentito il parere della conferenza Stato-regioni», con decreto del Ministro sono emanate le norme di esecuzione. In questo modo i criteri con cui vengono ripartiti i fondi alle regioni per il collocamento dei disabili vengono preventivamente esaminati dalla conferenza Stato-regioni. Resta inteso che il riparto dovrà aver luogo nei limiti delle disponibilità del fondo stesso.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, le considerazioni emerse nel corso della discussione fin qui svolta sull'eccessivo margine di discrezionalità attribuito agli organi competenti per la stipulazione delle convenzioni e la concessione dei contributi mi inducono a formalizzare un subemendamento con il quale si prevede che la concessione delle agevolazioni dovrà tener conto dei programmi che saranno presentati. L'emendamento è il seguente:

All'emendamento 10.100, al comma 1, alinea, dopo le parole: «datori di lavoro privati,» *inserire le seguenti.* «sulla base dei programmi presentati e».

10.100/2 IL RELATORE

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 10.100/2, perchè esso rende chiari i limiti entro i quali gli organi competenti potranno approvare le convenzioni e concedere i relativi finanziamenti. Si può ulteriormente puntualizzare relativamente ai criteri con un subemendamento, quando esamineremo l'articolo 21.

PRESIDENTE. Avverto che, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 10.100, risulteranno preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 10, ad eccezione dell'emendamento 10.3, limitatamente alla seconda parte.

MANFROI. Ritiro gli emendamenti 10.7, 10.8 e 10.9.

DUVA. Ritiro l'emendamento 10.5.

MANZI. Ritiro l'emendamento 10.4.

MONTAGNINO. Trasformo l'emendamento 10.2 nel seguente ordine del giorno:

«La Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato,

in sede di esame dei disegni di legge n. 104 e connessi e, in particolare, dell'articolo 10,

impegna il Governo:

a valutare, per il futuro, a parità di oneri e nei limiti della dotazione del Fondo, la possibilità di concessione dei benefici, attraverso la convenzione di cui all'articolo 9, graduando gli stessi in relazione a progetti di inserimento mirato, non tanto in base alle percentuali di invalidità, ma soprattutto in rapporto alle difficoltà ed alle capacità lavorative da sostenere, secondo le valutazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104».

0/104/11ª/1 MONTAGNINO, DANIELE GALDI, DUVA

PIZZINATO *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno di cui è ora stata data lettura.

PILONI. Signor Presidente, vorrei riformulare l'emendamento 10.1, riferendolo al comma 3 dell'emendamento 10.100, nel senso di sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le altre: «dodici mesi,». A nome anche degli altri presentatori ritiro l'emendamento 10.6.

MANZI. Aggiungo la mia firma all'emendamento ora presentato dalla collega Piloni.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione.* Il relatore esprime parere favorevole sul subemendamento 10.100/3, presentato dalla senatrice Piloni come riformulazione dell'emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Senatrice Piloni, dovrebbe riformulare l'emendamento riferendolo al comma 3 dell'emendamento 10.100.

PILONI. L'emendamento potrebbe essere così riformulato: *«All'emendamento 10.100, al comma 3, sostituire le parole:* «24 mesi» *con le seguenti.* «12 mesi». Le firme sono sempre quella del senatore Manzi e la mia.

PRESIDENTE. L'emendamento assume il numero 10.100/3.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere contrario su tale emendamento.

BONATESTA, Signor Presidente, pensavamo che alle soglie del terzo millennio certi concetti fossero ormai acquisiti da tutti: mi riferisco a questioni su cui i disabili si sono battuti fino ad oggi, in primo luogo al concetto che diversità non vuol dire disuguaglianza. In questo caso stiamo tornando indietro, stiamo legiferando in modo che diversità sia disuguaglianza, e questo è molto grave.

La verità è che la maggioranza ed il Governo si sono resi conto che se avessero modificato quel «possono» in «concedono» sarebbe sfuggita loro la possibilità di gestire in modo clientelare – e lo sottolineo, lo denuncio con forza – il diritto al lavoro dei disabili. Questa è una cosa molto grave, che rientra in una logica aberrante dalla quale pensavamo che ci fossimo emancipati. Purtroppo non è così. Voler insistere su questa possibilità discrezionale, anche se i fondi non sono esauriti, è veramente grave e svilisce tutto quel serio lavoro compiuto fino a questo momento.

Mi dispiace dire queste cose ma nel momento in cui a qualcuno si concede la possibilità di decidere di dare o non dare i contributi, anche se i fondi non sono esauriti, è molto grave, al limite della costituzionalità. Il nostro Gruppo assolutamente non dà il proprio voto favorevole a questo emendamento 10.100/2, che «puzza» lontano un miglio di incostituzionalità.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sinor Presidente, vorrei motivare la contrarietà del Governo al subemendamento 10.100/3. Parliamo di disabili, del loro recupero. Sarei d'accordo se si proponessero dodici mesi rinnovabili anche per una sola volta, ma nel momento in cui si fissano i dodici mesi vorrei che i senatori riflettessero sull'esiguità del termine temporale. Non molto tempo fa abbiamo prorogato i termini per l'apprendistato e la formazione: questa norma sarebbe quindi anche in contraddizione con quanto è stato previsto per i non disabili.

PILONI. Potremmo dire: «12 mesi, rinnovabili per una sola volta».

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Così riformulato l'emendamento troverebbe l'accoglimento da parte del Governo.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.100/3 risulta dunque così formulato:

All'emendamento 10.100, al comma 3, sostituire le parole: «24 mesi» *con le seguenti:* «12 mesi, rinnovabili per una sola volta».

10.100/3 PILONI, MANZI

Chiedo alla senatrice Daniele Galdi se intende riformulare l'emendamento 10.3.

DANIELE GALDI. Signor Presidente, ritiro la prima parte dell'emendamento, mentre desidero trasformare la seconda parte in subemendamento aggiuntivo da inserire dopo il comma 4 dell'emendamento 10.100.

PRESIDENTE. Conseguentemente il subemendamento risulterebbe così formulato:

All'emendamento 10.100, aggiungere, dopo il comma 4, il seguente comma:

«4-.... Dopo cinque anni, la Direzione provinciale del lavoro, il datore di lavoro, i servizi di cui all'articolo 11 e il Comitato di cui all'articolo 14 sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1»

10.100/4 DANIELE GALDI, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA, PILONI, TAPPARO

BATTAFARANO *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.100/4.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.100/2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.100/3, presentato dalla senatrice Piloni e dal senatore Manzi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.100/4, presentato dalla senatrice Daniele Galdi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.100/1, presentato dal relatore.

È approvato.

BONATESTA. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario sull'emendamento 10.100, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.100, presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

BONATESTA. Signor Presidente, abbiamo votato contro l'emendamento 10.100, interamente sostitutivo dell'articolo 10, motivandone le ragioni. Tuttavia a conferma del desiderio di contribuire ad una nuova

disciplina della materia, annuncio l'astensione del Gruppo Alleanza nazionale sull'articolo 10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11.

Art. 11.

(Servizi regionali per l'inserimento lavorativo dei disabili)

1. Le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre a provvedere ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari, definiscono i servizi cui affidare le attività di inserimento lavorativo mirato, le attività di addestramento e di preparazione al lavoro che prevedono l'utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato, nonchè gli strumenti atti a favorire l'inserimento lavorativo di determinate categorie di disabili.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «servizi socio-sanitari», *inserire le parole*: «e dei servizi per le politiche del lavoro».

11.1 PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, DANIELE GALDI, DUVA, BRUNO GANERI

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, vista l'evoluzione della disciplina legislativa sulla materia oggetto dell'articolo 11, sarebbe opportuno sopprimere dalla rubrica la parola: «regionali». In tal senso ho formalizzato il seguente emendamento di cui do lettura:

Nella rubrica sopprimere la parola: «regionali».

11.2 IL GOVERNO

Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 11.1.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.2 e 11.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice Piloni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 12.

Art. 12.

(Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili)

1. Presso la Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3-*bis* della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, è istituita una Sottocommissione centrale composta:

a) dal direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per l'impiego e da essa designati;

c) da sei rappresentanti delle associazioni giuridicamente riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale e che tutelano globalmente ciascuna delle categorie di cui alla presente legge, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. La Sottocommissione centrale dura in carica tre anni ed esprime pareri al Ministro del lavoro e della previdenza sociale su questioni di ordine organizzativo, tecnico e amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio nazionale e in merito ai criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, tenendo conto anche delle capacità residue dei lavoratori interessati. La Sottocommissione raccoglie ed elabora dati e informazioni scientifiche sulle esperienze regionali relative al collocamento mirato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole «è istituita» *inserire le seguenti:* «, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

12.3 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera b*) con la seguente:*

«*b)* da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori facente parte della Commissione centrale per l'impiego e da essa designato».

12.4 MANFROI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «tre rappresentanti dei lavoratori» *con le seguenti*: «cinque rappresentanti dei lavoratori».

12.1 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera c*), sostituire le parole*: «sei rappresentanti» *con le altre*: «due rappresentanti».

12.5 MANFROI

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«...) da tre rappresentanti delle regioni, scelti fra il personale addetto ai servizi di cui all'articolo 11».

12.2 DANIELE GALDI, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA, PILONI, TAPPARO, DUVA, BRUNO GANERI

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come è noto, l'emendamento 12.3 è stato formulato per tener conto delle condizioni che la 5ª Commissione permanente ha posto nel parere espresso lo scorso 8 luglio.

Vista la necessità di aumentare la rappresentanza delle parti sociali, allo scopo anche di assicurare la loro pariteticità, invito i presentatori a modificare l'emendamento 12.1 portando, nella Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili, i rappresentanti dei datori di lavoro da tre a quattro e i rappresentanti dei lavoratori da cinque a quattro.

BONATESTA. Non ho difficoltà ad accogliere la proposta del relatore.

PRESIDENTE. In sostanza l'emendamento 12.1 dovrebbe essere così riformulato:

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori» *con le seguenti*: «da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori».

12.1 (Nuovo testo) MULAS, BONATESTA, FLORINO

BONATESTA. Si, signor Presidente.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sull'emendamento 12.1, come riformulato, il Governo si rimette alla Commissione.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole all'emendamento 12.1 come riformulato, come pure all'emendamento 12.2. Parere contrario sull'emendamento 12.5.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sugli emendamenti 12.5 e 12.2 concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1, nel testo riformulato.

MANFROI. Annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.5, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dalla senatrice Daniele Galdi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 13.

Art. 13.

(Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio)

1. Presso ciascuna direzione provinciale del lavoro è istituita una Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, di seguito denominata Commissione, composta da:

a) il direttore della direzione provinciale del lavoro, o un suo delegato, che la presiede;

b) tre rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali sindacali e imprenditoriali, aderenti alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) sei rappresentanti delle associazioni giuridicamente riconosciute dei soggetti di cui all'articolo 1, più rappresentative sul piano provinciale.

2. Per ogni membro effettivo di cui alle lettere *b)* e *c)* è nominato un supplente.

3. La Commissione è nominata con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro, e dura in carica tre anni.

4. La Commissione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi oppure su richiesta di un terzo dei componenti ed ha il compito di:

a) formulare proposte sulla formazione dell'elenco e della graduatoria per il collocamento obbligatorio;

b) vigilare sulla regolarità dei prospetti di cui all'articolo 7, comma 6, sulla tenuta degli elenchi di cui all'articolo 6, comma 2, e sulla regolare attuazione del collocamento obbligatorio;

c) raccogliere ogni semestre, tramite gli uffici periferici del collocamento i dati relativi all'applicazione della presente legge e trasmetterli alla direzione regionale del lavoro e all'osservatorio regionale del mercato del lavoro;

d) esprimere parere sulle richieste di esonero dalle assunzioni;

e) esprimere parere sulla irrogazione delle sanzioni.

5. Con legge regionale possono essere definite ulteriori competenze della Commissione in relazione a specifiche esigenze, nonchè le modalità di raccordo e di coordinamento di quest'ultima con i servizi regionali e locali per l'impiego ed in particolare con i servizi socio-sanitari di cui all'articolo 11.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è istituita», *inserire le seguenti:* «, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

13.5 IL RELATORE

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «tre rappresentanti dei lavoratori» *con le* seguenti: «cinque rappresentanti dei lavoratori».

13.1 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera c*), sostituire le parole*: «sei rappresentanti» *con le altre*: «due rappresentanti».

13.6 MANFROI

Al comma 4, lettera b), *premettere alle parole*: «vigilare sulla regolarità» *le seguenti*: «monitorare i risultati dell'attività delle direzioni provinciali del lavoro e».

13.3 BONATESTA, FLORINO, MULAS

Al comma 4, lettera b)*, sopprimere le parole*: «e sulla regolare attuazione del collocamento obbligatorio».

13.100 IL GOVERNO

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

13.200 IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «i servizi socio-sanitari», *con le parole*: «i servizi».

13.4 PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«... . Tra le Direzioni provinciali del lavoro e le Camere di commercio devono essere adottati accordi di programma ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di verificare i registri delle imprese e individuare le aziende soggette all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 2 della presente legge».

13.2 RIPAMONTI, MANZI

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ricordo che l'emendamento 13.5, da me presentato, accoglie una delle condizioni poste dalla Commissione bilancio nel suo parere. Propongo quindi ai presentatori di riformulare l'emendamento 13.1 nel senso di portare da tre a quattro le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, questi ultimi designati dalle rispettive

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano provinciale.

BONATESTA. Accolgo la proposta del relatore e riformulo quindi l'emendamento 13.1 in tal modo:

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«b) quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali sindacali e imprenditoriali, aderenti alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano provinciale».

13.1 (Nuovo testo) MULAS, BONATESTA, FLORINO

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 13.1 nell'attuale formulazione.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione.* Anche il relatore esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 13.1.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 13.6, 13.3, 13.100 e 13.200, mentre esprimo parere favorevole agli emendamenti 13.4 e 13.2.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere contrario sugli emendamenti 13.6 e 13.3, favorevole all'emendamento 13.4. Invito i presentatori dell'emendamento 13.3 a riformularlo inserendo al posto della parola: «devono» l'altra: «possono».

RIPAMONTI. Accetto l'invito del Sottosegretario e conseguentemente riformulo l'emendamento 13.2.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 13.2.

BONATESTA. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 13.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.100, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.200, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dalla senatrice Piloni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dai senatori Ripamonti e Manzi nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 14.

Art. 14.

(Comitato tecnico)

1. In ogni provincia, con provvedimento del direttore della direzione provinciale del lavoro, è istituito un Comitato tecnico per l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui alla presente legge, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è composto da:

a) un ispettore del lavoro, nominato dal direttore della direzione provinciale del lavoro, che lo presiede;

b) un medico del lavoro;

c) un assistente sociale;

d) un esperto in formazione professionale;

e) un esperto in riabilitazione.

3. I componenti di cui alle lettere *b), c), d), e)* del comma 2 sono designati dal Presidente della giunta regionale. Il Comitato può avvalersi di altri esperti qualora ne ravvisi l'opportunità. Per ogni membro di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 2 è nominato un supplente.

4. Il Comitato dura in carica tre anni e ha il compito di:

a) valutare, annotandola in un'apposita scheda, la capacità lavorativa dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, in relazione ai risultati dell'accertamento delle commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 ed alle effettive attitudini ed abilità del soggetto, indicando le misure necessarie per il suo inserimento lavorativo, tenuto conto delle indicazioni dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 11;

b) esprimere, anche di propria iniziativa, alla direzione provinciale del lavoro e alla Commissione regionale per l'impiego pareri sulle questioni di carattere tecnico e organizzativo attinenti alle strutture preposte al collocamento.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole «è istituito», *inserire le seguenti:* «, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

14.6 IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«e-*bis)* due operatori dei servizi regionali per l'inserimento lavorativo».

Conseguentemente, dopo le parole: «di cui alle lettere *b), c), d), e)*», *inserire la parola*: «, *e-bis)*».

14.1 MONTAGNINO

Al comma 2, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*f)* un rappresentante degli operatori dei servizi di cui all'articolo 11».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui alle lettere *b), c), d), e)*», *inserire la lettera*: «, f)».

14.4 DE LUCA Miclele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI, PELELLA, DANIELE GALDI, DUVA, BRUNO GANERI

Al comma 4, lettera a), *sostituire le parole*: «dei servizi socio-sanitari», *con le parole*: «dei servizi».

14.5 PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

Al comma 4, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti lettere:*

«...) valutare e proporre specifiche soluzioni contrattuali per la formulazione di progetti di inserimento mirato dei disabili, previa consulta-

zione dei rappresentanti sindacali dell'area territoriale e dei settori produttivi interessati;

...) osservare il percorso di inserimento di ciascun lavoratore disabile suggerendo, qualora se ne ravvisasse la necessità, particolari interventi di sostegno riabilitativo-formativo, di accompagnamento, o anche di ridefinizione delle condizioni del rapporto di lavoro».

14.3 MONTAGNINO

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 14.6 accoglie una delle condizioni poste dalla 5ª Commissione, nel parere precedentemente ricordato.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.1, chiedo al senatore Montagnino di ritirarlo, posto che sulla stessa linea si pone l'emendamento 14.4. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 14.4, 14.5 e 14.3, a condizione che quest'ultimo venga riformulato sopprimendo la prima parte e mantenendo la seconda fino alle parole: «accompagnamento».

MONTAGNINO. Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 14.1; riformulo altresì, secondo l'indicazione del relatore, l'emendamento 14.3.

Al comma 4, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente lettera:*

...) osservare il percorso di inserimento di ciascun lavoratore disabile suggerendo, qualora se ne ravvisi la necessità, particolari interventi di sostegno riabilitativo-formativo, di accompagnamento».

14.3 (Nuovo testo) MONTAGNINO

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 14.6, 14.4, 14.5 e 14.3 nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dal senatore De Luca Michele e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.5, presentato dalla senatrice Piloni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Montagnino, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 15.

Art. 15.

(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Le regioni istituiscono il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato Fondo, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento del Fondo e gli organi amministrativi sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavori e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonchè il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il fondo eroga:

a) contributi alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 ed agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi previsti all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*;

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 4, lettera a), *sopprimere le parole da*: «alle cooperative sociali» *fino a* «ed».

15.1 PILONI, DUVA

Al comma 4, lettera a), *sopprimere le parole da*: «alle cooperative sociali» *fino alla parola*: «ed».

15.3 MANFROI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il fondo eroga:

a) contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) contributi *una tantum* alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991 ed agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.».

15.2 PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 15.1, identico all'emendamento 15.3.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione sugli emendamenti 15.1 e 15.3.

PELELLA. Ritiro l'emendamento 15.2.

BONATESTA. Annuncio, anche a nome del senatore Mulas, il voto contrario all'articolo 15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dalla senatrice Piloni e dal senatore Duva, identico all'emendamento 15.3, presentato dal senatore Manfroi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15:

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

1. Le prestazioni lavorative rese da disabili alle dipendenze di enti pubblici o di aziende private sono considerate particolarmente usuranti ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374. Il disabile provvisto di rapporto di lavoro pubblico e privato ha diritto a pensione al raggiungimento dell'età prevista dalle leggi vigenti in materia, ridotta di cinque anni.».

15.0.1 BONATESTA, MULAS, FLORINO

Ricordo che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario su detto emendamento.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Va anche tenuto conto del fatto che la legge n. 335 del 1995, di riforma del sistema previdenziale, esclude la possibilità di interventi parziali in materia previdenziale.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Il carattere previdenziale di questa norma la fa risaltare estranea al contenuto del provvedimento in esame e l'onere di spesa non è neanche prevedibile. Per questa ragione esprimo parere contrario.

BONATESTA. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 16.

Art. 16.

(Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 100.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Alle imprese private e agli enti pubblici economici, che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio ne rifiutino l'inserimento in azienda, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio del salario contrattuale dovuto ai lavoratori per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo e all'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, sono adeguati ogni cinque anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dall'ispettorato provinciale del lavoro e sono destinate al Fondo di cui all'articolo 15.

4. Le richieste di avviamento al lavoro e il rilascio di nullaosta per lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ordinario devono contenere l'indicazione della data dell'ultima denuncia presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 6. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al comma 1, è fatto divieto agli organi preposti al collocamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, di rilasciare il nulla-osta per assunzioni ordinarie in difetto di tale indicazione.

5. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze delle amministrazioni pubbliche alle disposizioni della

presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle vigenti norme sul pubblico impiego.

6. Per ogni giornata di lavoro durante la quale risulti non coperta, per qualsiasi motivo, l'aliquota stabilita ai sensi della presente legge per il collocamento obbligatorio, il datore di lavoro è tenuto al versamento al Fondo di cui all'articolo 15, di una sanzione pari alla retribuzione giornaliera spettante all'operaio di terzo livello della categoria di lavoratori metalmeccanici privati, moltiplicato per il numero dei lavoratori invalidi che risultano non occupati nella medesima giornata. La predetta somma è versata entro la data di presentazione del prospetto di cui all'articolo 7, comma 6, e copia della ricevuta del relativo versamento è allegata al prospetto.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «enti pubblici economici», *inserire le parole*: «e gli enti pubblici non economici».

16.1 NAPOLI Roberto

Al comma 2, sostituire le parole da: «pari al doppio del salario» *fino alla fine del periodo, con le parole*: «da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto».

16.100 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4.

16.200 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 6.

16.300 IL GOVERNO

L'emendamento 16.1 è decaduto stante l'assenza del presentatore.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 16.100 e 16.200 e contrario sull'emendamento 16.300

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro* e *la previdenza sociale.* Vorrei far presente che in sede di coordinamento sarà opportuno procedere alla soppressione del riferimento all'ispettorato provinciale del lavoro, previsto nel comma 3, essendo tale organo assorbito nell'ambito della direzione provinciale del lavoro.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e dichiara che la modifica verrà apportata in sede di coordinamento.

BONATESTA. Siamo contrari a questi tre emendamenti del Governo. Se è vero che attualmente queste norme potrebbero apparire maggiormente sanzionatorie rispetto a quanto previsto nel testo licenziato dal Comitato ristretto è altrettanto evidente che, non essendoci alcun aggancio alle dinamiche economiche, con il passare degli anni queste sanzioni non solo diventano ininfluenti ma finiscono con il riprodurre la situazione attuale.

Dato che uno dei limiti di questo provvedimento risiede nell'inadeguatezza dell'apparato sanzionatorio, riteniamo che inserire dei criteri così rigidi indebolisca ancor di più l'apparato prefigurato nel testo licenziato dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.200, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.300, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 17.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)

1. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. Limitatamente ai posti riservati ai sensi della presente legge, i disabili possono partecipare ai concorsi pubblici fino al compimento dell'età indicata dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25.

3. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all' articolo 2, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

4. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abolite le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Al comma 1, dopo le parole: «per il pubblico impiego» *aggiungere le parole*: «nella regione di residenza».

17.3 MANFROI

Al comma 1, sopprimere le parole: «purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge».

17.2 BONATESTA, FLORINO, MULAS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora i concorsi per assunzioni nella Pubblica Amministrazione non contengono quote di riserva, sono nulli».

17.1 DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA, PILONI, TAPPARO, DANIELE GALDI, DUVA, MANZI, BRUNO GANERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai sordomuti ed ai sordi perlinguali che partecipano a tutti i concorsi per il pubblico impiego e alle prove selettive presso aziende pubbliche o private, è assicurata la presenza di interpreti LIS (Linguaggio Italiano dei Segni) o di tutori per l'espletamento delle prove scritte e orali.».

17.6 MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI

Sopprimere il comma 2.

17.10 IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «assunti anche» *inserire le parole*: «se non versino in stato di disoccupazione ed».

17.4 BONATESTA, MULAS, FLORINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «e anche se non versino in stato di disoccupazione. La presente disposizione vale anche a titolo di interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nel senso che la condizione di disoccupazione non costituiva nemmeno nel precedente assetto legislativo causa preclusiva all'inclusione nell'ordine di graduatoria di vincitori di pubblico concorso.».

17.8 RIPAMONTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. La presente disposizione vale anche a titolo di interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nel senso che la mancanza della condizione di disoccupazione non costituisce causa preclusiva all'inserimento nell'ordine di graduatoria di vincitori di pubblico concorso.».

17.5 BONATESTA, MULAS, FLORINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-.... Le prestazioni lavorative dei sordomuti e dei disabili psichici alle dipendenze di enti pubblici o di aziende private sono considerate usuranti e sono computate con l'aumento di un terzo della loro effettiva durata ai fini del diritto e della liquidazione della pensione come previsto per i lavoratori non vedenti.».

17.9 MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI

Ricordo che la 1ª Commissione permanente ha espresso parere contrario sull'emendamento 17.3.

MANFROI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 17.3.

DE LUCA Michele. Signor Presidente ritiro l'emendamento 17.1.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduti gli emendamenti 17.6 e 17.9.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.2.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 17.2 e parere favorevole sull'emendamento 17.10.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.4 e parere contrario sugli emendamenti 17.8 e 17.5.

BONATESTA. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento 17.2 non perchè vogliamo sancire qualche privilegio ma perchè, così come è impostato, l'articolo 17 ci appare superfluo. Eliminando la necessità che i disabili siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge tutti potrebbero accedere alle facilitazioni previste. Riteniamo pertanto che la specificazione proposta con l'emendamento 17.2 sia necessaria proprio per evitare discriminazioni nei confronti dei disabili.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.10, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.8, presentato dal senatore Ripamonti.

Non è approvato.

BONATESTA. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 17.5 perchè sarebbe veramente discriminante impedire al disabile di migliorare la propria posizione economica e sociale per il semplice fatto di essere già impiegato. È invece necessario favorire tutte le condizioni che consentano ai lavoratori disabili il miglioramento della propria posizione professionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.5, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto il seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 17:

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis.*

«1. Le prestazioni lavorative dei sordomuti e dei disabili psichici alle dipendenze di enti pubblici e/o aziende private sono considerate usuranti e sono computate con l'aumento di un terzo della loro effettiva durata ai fini del diritto e della liquidazione della pensione come previsto per i lavoratori non vedenti dalla legge 28 marzo 1991, n. 120, e dalla legge 29 marzo 1995, n. 113».

17.0.1 NAPOLI Roberto

Passiamo all'articolo 18.

Art. 18.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

2. Fino alla individuazione, con legge regionale, dei servizi abilitati a partecipare alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 9, la concessione dei benefici previsti all'articolo 10 è operata dalla Commissione regionale per l'impiego.

3. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e delle vedove di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate per tali categorie dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole: «continuano ad applicarsi le disposizioni dettate per tali categorie dalla legge 2 aprile 1968, n. 482» *con le parole*: «agli stessi è attribuito un punto percentuale della quota di riserva stabilita dal comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.».

18.100 IL GOVERNO

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei avanzare una richiesta nella speranza di riuscire a risolvere alcuni problemi relativi all'emendamento 18.100.

Pertanto propongo al rappresentante del Governo di riformulare l'emendamento 18.100, nel senso di precisare che in favore di orfani e vedove è attribuita una quota di riserva sugli organici pari ad un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 2 del testo in discussione. In tal modo, l'1 per cento riservato ad orfani e vedove è aggiuntivo rispetto al 7 per cento e non parte integrante, come risultava dal testo presentato dal Governo.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Accolgo la proposta del relatore e riformulo l'emendamento 18.100 come segue:

Al comma 3, sostituire le parole: «continuano ad applicarsi le disposizioni dettate per tali categorie dalle legge 2 aprile 1968, n. 482» *con le parole:* «è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da trentasei a centocinquanta dipendenti. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione».

18.100 (Nuovo testo) IL GOVERNO

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.100, presentato dal Governo, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 19.

Art. 19.

(Regioni a statuto speciale)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Esse adeguano la propria legislazione alle disposizioni che costituiscono i principi della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo periodo

19.1 IL RELATORE

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 20.

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

20.1 IL RELATORE

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 20.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 21.

Art. 21.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate le norme di esecuzione della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole «entro novanta giorni» *con le parole*: «entro centoventi giorni».

21.1 MANZI

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche in relazione alla discussione sin qui svoltasi, propongo di integrare l'articolo inserendo, dopo le parole: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale», le altre: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano». Presento quindi a nome del Governo il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale,» *inserire le seguenti:* «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,».

21.2 IL GOVERNO

Infine mi dichiaro favorevole all'emendamento 21.1.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole agli emendamenti 21.1 e 21.2, ora presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.1, presenato dal senatore Manzi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 22.

Art. 22.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;

e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. La presente legge non si applica nei confronti di coloro che abbiano superato il sessantesimo anno di età, nonchè nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.».

22.2 MANFROI

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, ad eccezione dell'articolo 8;».

22.1 IL RELATORE

MANFROI. Ritiro l'emendamento 22.2.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 22.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo all'articolo 23.

Art. 23.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MULAS. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, colleghi, la mia sarà una dichiarazione di voto breve, perchè il provvedimento ora

in votazione è stato portato avanti con il concorso di tutte le forze politiche. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge, perchè riteniamo che esso ponga le basi per la creazione di un nuovo tipo di Stato sociale, che superi le concezioni assistenziali fino ad oggi prevalenti. Noi vogliamo difendere le ragioni dei disabili, ma anche introdurre una nuova concezione di Stato sociale, che andrà poi sviluppata con il concorso di tutti.

Il nostro contributo alla stesura del provvedimento riteniamo sia stato valido ed importante: siamo stati firmatari di un disegno di legge, che è poi stato assorbito nella stesura del testo unificato, abbiamo partecipato attivamente, con il senatore Bonatesta, ai lavori del Comitato ristretto e poi in sede di Commissione plenaria. Il principio a cui ci siamo ispirati e che abbiamo voluto affermare è stato quello della pari dignità, concetto che abbiamo voluto ribadire quando abbiamo chiesto la modifica dell'emendamento 10.100 del Governo, che tradiva la tentazione, che aleggiava nella maggioranza, di tornare indietro e di dare al provvedimento elementi di incertezza.

Con l'applicazione di questo disegno di legge compiamo un grosso passo avanti; esso è ancora perfettibile, anche perchè sappiamo tutti che è frutto dell'intesa fra i colleghi di vari Gruppi, e quindi non poteva accogliere i rilievi e le proposte di ognuno.

È comunque un grosso balzo in avanti che arriva dopo quindici anni di attesa e crea le condizioni, i presupposti per l'inserimento dei portatori di *handicap* nella vita produttiva in modo attivo, con una soluzione equa che concilia le esigenze della produzione e la partecipazione attiva di tutte le forze produttive, comprese quelle che hanno una capacità produttiva ridotta.

Riteniamo di particolare rilevanza i princìpi della riqualificazione professionale affidata direttamente alle aziende, alla creazione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, alle agevolazioni per chi assume e quindi in definitiva l'inserimento mirato del disabile nella produzione, in relazione alla sua capacità lavorativa, alle sue inclinazioni oltre che alla natura e al grado dell'*handicap.*

Ritengo doveroso ricordare il lavoro intenso ma ampiamente appagante e proficuo della Commissione, in particolare del Comitato ristretto, che ha predisposto il testo unificato.

Nella mia veste di Capogruppo di Alleanza nazionale, ringrazio in particolare il senatore Bonatesta per il contributo che ha dato secondo le linee della politica sociale del nostro Gruppo, che si ispirano chiaramente a quel disegno di legge che mi vede primo firmatario. Con queste motivazioni ribadiamo il nostro voto favorevole al disegno di legge.

MANFROI. Desidero esprimere il mio voto favorevole a questo disegno di legge che mira ad un inserimento mirato dei lavoratori disabili per cercare di valorizzare al massimo le loro capacità lavorative attraverso opportune convenzioni con i servizi sociali e le imprese. Tutto ciò però non deve farci dimenticare gli evidenti difetti del provvedimento, che si possono ravvisare soprattutto nelle quote di

riserva, anche se ridotte rispetto alla situazione precedente: esse sono eccessive in rapporto alle quote previste dagli altri paesi europei.

Un altro difetto che ho rilevato è il non aver tenuto nella debita considerazione la residenza dei lavoratori, elemento assolutamente indispensabile per arrivare ad un inserimento davvero mirato. Un ultimo difetto, sul quale concordiamo tutti, riguarda l'esiguità dei finanziamenti e le conseguenti difficoltà che si avranno nella ripartizione di questi fondi.

Detto questo, annuncio il mio voto favorevole.

RIPAMONTI. Desidero motivare il voto favorevole dei Verdi-l'Ulivo a questo provvedimento: è un complesso di norme importanti che trovano organica sistemazione dopo anni di discussione che speriamo possano migliorare i rapporti tra le forze sociali e complessivamente il grado di civiltà della nostra società.

L'augurio che mi sento di formulare è che la Camera dei deputati riesca in tempi brevi ad approvare questo provvedimento, che pone le basi per il superamento delle discriminazioni tra i lavoratori. Sicuramente si tratta di un provvedimento molto atteso dai cittadini disabili e dalle associazioni ma anche dai datori di lavoro: per questi motivi dichiaro il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo.

MANZI. Voteremo a favore del provvedimento, anche se ci saremmo aspettati di più. Il limite posto ad esempio alle risorse disponibili evidentemente non consente di affrontare, così come avremmo voluto, il problema. La spinta impressa dalle varie associazioni dei disabili faceva pensare ad altro tipo di provvedimento; comunque lo riteniamo molto importante perchè va soprattutto ad affrontare un problema culturale. Malgrado tutti gli sforzi compiuti fino ad oggi dalle associazioni dei disabili e da determinate forze politiche, nella maggioranza del paese, dell'opinione pubblica e degli imprenditori, prevale la tesi che il portatore di *handicap* è un minorato, che il disabile è un peso, per cui la maggioranza degli imprenditori, se può, cerca di evadere da quel peso, di tirarsi fuori. Manca ancora una visione presente invece in altri paesi europei, soprattutto del Nord, visione secondo cui quel «peso», con un po' di buona volontà, può essere trasformato in contributo al paese. Non si cerca di riconoscere alla persona tutte le sue potenzialità, di offrirle tutte le possibilità, di farla sentire un lavoratore come un altro, addirittura un contribuente.

In un momento come questo in cui il nostro paese registra un enorme *deficit* finanziario, il disabile potrebbe non essere più un peso ma un contribuente che paga le tasse.

C'è un problema di diversa filosofia. Capisco che non basta una legge ma è evidente che se c'è una legge che va in questa direzione si può anche rispettare appieno l'articolo 4 della Costituzione che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Certamente con questo provvedimento stiamo dando un contributo in questa direzione, ma siamo ancora all'inizio.

Mi auguro che sia questo davvero l'inizio per insistere nella direzione che ho indicato, in modo che il problema si possa affrontare con una visione del tutto diversa. Per tali motivi voteremo a favore del provvedimento.

MONTAGNINO. Signor Presidente, credo che il livello di civiltà di un paese si misuri con la capacità di garantire risposte adeguate alle richieste dei più deboli. Questo convincimento, comune a tutta la Commissione, ha animato il nostro lavoro nel tentativo di determinare una normativa che garantisse, in maniera reale e seria, il diritto al lavoro per i disabili. Sul provvedimento c'è stato l'apporto di tutti i componenti la Commissione e, soprattutto, un lavoro molto importante è stato compiuto dal Comitato ristretto, che ha visto nel relatore Battafarano un sensibile aggregatore di consensi rispetto a normative che dovevano far giustizia di tanti anni in cui è stata elusa una normativa che non riusciva a garantire realmente il diritto al lavoro ai disabili. Una normativa che molto spesso è stata motivo di clientele più che strumento di garanzia e di protezione delle fasce più deboli.

Questo provvedimento a mio avviso è equilibrato: da un canto riduce l'area delle quote di riserva e dall'altro amplia la possibilità per le imprese di assumere; esso non mira certamente a interventi esclusivamente sanzionatori in caso di inadempienza, ma attiva strumenti diversi di sollecitazione per l'assunzione dei disabili.

Probabilmente non potrà ritenersi un provvedimento perfetto: ma quale provvedimento può essere perfetto soprattutto in una materia così vasta e delicata? Comunque, abbiamo svolto un buon lavoro e con grande senso di responsabilità.

Comprendo le ragioni di coloro che attendono dal provvedimento una risposta efficace all'ansia di lavoro di soggetti che sono una risorsa per il paese e che non devono essere considerati soltanto un problema. Queste sono le ragioni che, unitamente alla qualità del provvedimento, mi inducono a dichiarare, a nome del Gruppo del Partito popolare italiano, il voto favorevole sul disegno di legge.

PELELLA. Signor Presidente, da 17 anni la categoria dei disabili attende un provvedimento che dia certezza normativa in materia di diritti di cittadinanza: un provvedimento che cancelli discrezionalità, motivazioni di carattere assistenzialistico, anche di bassa lega, e atteggiamenti caritativi. Era importante prescrivere una fase nuova, quella delle certezze, ma soprattutto era necessario riconoscere il diritto dei disabili ad essere, a pieno titolo, cittadini della Repubblica italiana. Noi oggi abbiamo innanzi tutto riconosciuto il diritto dei disabili ad essere impegnati in attività lavorative nella propria residenza.

I lavori condotti prima in Comitato ristretto, poi in Commissione plenaria, sono stati caratterizzati da uno spirito unitario e va dato atto al relatore di aver lavorato con competenza, capacità e tenacia. Questo dimostra che l'insieme delle forze politiche, che sono l'espressione gigantesca della categoria, erano con la stessa in piena sintonia. A conferma di ciò vi sono l'andamento del dibattito e il lavoro svolto in Comitato

ristretto dove è stato predisposto un testo unico da sottoporre all'esame della Commissione. Lo spirito fortemente unitario che ha caratterizzato anche i lavori di questa sera ci ha consentito di varare un provvedimento che – e devo ripeterlo – era atteso da molti anni.

A seguito di questa approvazione la nostra società potrà sentirsi molto più moderna; questo provvedimento rappresenta uno dei passaggi legislativi dalla vocazione fortemente riformatrice. Ora bisogna lavorare affinchè le norme in esso contenute siano applicate con vigore in tutte le loro parti diventando esercizio quotidiano.

Vorrei concludere il mio intervento con un'ultima considerazione. Credo che l'approvazione dal disegno di legge rappresenti uno dei passaggi essenziali, importanti e significativi non solo della riforma dello Stato sociale, ma della riforma culturale e morale del nostro paese. Queste categorie, che hanno tanto atteso, avevano il diritto di avere una legge che rispondesse alle loro aspettative, ma soprattutto che riconoscesse loro un elementare diritto: quello di essere considerati, a partire dal lavoro, pienamente cittadini della Repubblica italiana.

DUVA. Signor Presidente, vorrei annunciare il mio voto favorevole al provvedimento per due ragioni. In primo luogo esso, come altri colleghi hanno giustamente ricordato prima di me, porta a compimento, almeno in un ramo del Parlamento, una riforma per la quale erano state assunte numerose iniziative lungo un arco di tempo assai ampio (18 anni, ricordava il sottosegretario Pizzinato), mai coronato dal successo. In secondo luogo questo provvedimento segna, a mio avviso, un preciso passo avanti verso un obiettivo estremamente difficile che tuttavia costituisce il banco di prova a cui non può e non deve sottrarsi una politica di riforme che sia di sostanza e non di illusione.

Per molto tempo, in nome di una malintesa socialità, sono stati consumati molti delitti nei confronti dei conti dello Stato. Quando questi conti sono poi risultati sempre più evidentemente insostenibili, è subentrato un diverso atteggiamento e cioè un malinteso ed esasperato concetto di rigore che cercava di smantellare la tutela degli strati più deboli della società, tra i quali certamente non possono essere ignorati i disabili.

Contro questa deriva si pone l'impostazione della maggioranza di Governo nella quale mi riconosco. Lo sforzo che la anima è appunto quello di ritrovare un punto di equilibrio che, nel caso specifico del provvedimento di cui stiamo parlando, mi sembra sia stato conseguito nell'insieme del provvedimento stesso, anche se non sempre pienamente, in tanti, anche rilevanti, suoi punti specifici.

Del conseguimento di questo punto di equilibrio credo si debba dare atto al lavoro paziente del relatore, senatore Battafarano, all'impegno unitario del Comitato ristretto e all'attenzione e allo sforzo del Governo e, per meglio dire, di quei settori che, nell'ambito del Governo, sono riusciti ad individuare la strada per un ricorso a risorse compatibili, con l'equilibrio generale e con le finalità del risanamento pubblico, dando nello stesso tempo base concreta ad un provvedimento che altrimenti sarebbe rimasto puramente nominale ed emblematico.

Premesso ciò vorrei rilevare come in questo provvedimento sono presenti degli aspetti che, a mio avviso, vanno considerati negativamen-

te. Mi riferisco, ad esempio, alla mancata modifica dei criteri di computo della quota di riserva nel caso dei lavoratori divenuti disabili in conseguenza di infortuni, obiettivo al quale, tra l'altro, mirava un emendamento a mia firma che non è stato accolto; mi riferisco poi ad alcuni aspetti dell'apparato sanzionatorio sui quali, del resto, lo stesso Governo ha espresso un orientamento critico; mi riferisco alla limitata attenzione circa la necessità di sospendere gli obblighi di assunzione da parte delle imprese in crisi. Tuttavia, sottolineati questi aspetti, credo che la sostanza generale del provvedimento meriti invece una considerazione positiva e quindi un voto favorevole.

Ho potuto constatare in alcuni incontri – che ho avuto modo di avere, grazie alla cortesia della senatrice Piloni, anche nella realtà lombarda, con categorie significative ed ambienti rilevanti di quest'area sociale – che i disabili non sono a caccia di privilegi, non vogliono apparire come un peso imposto alle aziende; chiedono invece – e io credo legittimamente – una politica fatta di sostegni mirati nel quadro di una visione diversa, più moderna ed attuale degli aspetti produttivi.

In questo senso, il senatore Manzi ha detto delle parole che condivido profondamente. Credo che anche la tecnologia ci aiuti in questa direzione e ci offra nuove opportunità rispetto al passato. Si tratta di esplorare le strade attraverso le quali i vincoli rappresentati dalla condizione di disabile possano essere trasformati in opportunità per quanto riguarda sia la condizione soggettiva di questi cittadini, sia la condizione più generale che fa riferimento al complesso della società.

Credo che, nella materia in cui esso interviene, il presente provvedimento rappresenti un punto d'avvio importante per la definizione di un salto di qualità significativo. Certamente da questa angolazione andrà fatto un lavoro ulteriore che appunto depuri l'approccio a tutta la problematica da quegli elementi residuali di carattere assistenziale che tendono a definire gli obiettivi più in termini di rigidità di vincoli che non di ricerca di opportunità. Mi auguro che ciò possa avvenire soprattutto nell'ambito della riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, e più in generale dello Stato sociale, che è avviata. Del resto questo stesso provvedimento prevede un momento di revisione, e credo che sia molto importante aver definito in esso una tappa di verifica che possa consentire al legislatore di misurare gli effetti della sua applicazione nella prima fase, proprio per sintonizzarlo meglio sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista della strumentazione normativa. Credo che questo debba essere fatto in una visione che faccia del lavoro, ma del lavoro vero, non di quello immaginato o di quello imposto, un elemento centrale della iniziativa politica e legislativa del nostro paese. Ritengo che questo provvedimento si inserisca coerentemente, anche se ancora embrionalmente, in questo sforzo.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei, prima del voto finale, esprimere alcune considerazioni per ringraziare a nome del Governo il relatore e il Comitato ristretto per l'opera svolta nella definizione di un testo unificato che ci ha portato, anche alla luce delle dichiarazioni di voto sin qui registrate, ad un consenso molto ampio. Ringrazio inoltre il presidente Smuraglia e tutti i componenti della Commissione.

Il testo che vi accingete a votare innova profondamente non solo dal punto di vista giuridico, ma anche nel senso che l'approccio nei confronti dei cittadini disabili non sarà più, come nel passato, un intervento monetario e di sostegno al reddito, ma come impegno straordinario per modificare le condizioni di lavoro dal punto di vista economico-ambientale, al fine di consentire a tutti i cittadini di dare il meglio di sè alla collettività, quindi di renderci uguali. In questo senso non si tratta solo di una innovazione normativa e giuridica, ma soprattutto culturale e civile.

Certo, ci sono dei limiti, come è emerso dalla discussione ed anche dalla valutazione sugli emendamenti, in particolare per quanto riguarda l'aspetto delle risorse finanziarie. Il Governo ne è cosciente, ma è anche cosciente che la fase sperimentale di avvio del provvedimento consentirà, in tempi più brevi di quelli indicati nell'articolo 10 di evidenziare le effettive necessità. Del resto, la limitata sperimentazione che si è realizzata negli ultimi anni in alcuni territori ha aiutato a trovare uno sbocco e a sbloccare una situazione che si protraeva da troppi anni.

Auspichiamo che alla ripresa dell'attività parlamentare dopo le ferie estive sia possibile portare all'approvazione definitiva questo provvedimento alla Camera dei deputati, affinchè dal 1ª gennaio 1998 si abbia a dare attuazione alle sue norme in tutto il territorio nazionale e non solo in alcune realtà.

PRESIDENTE. Giunti ormai alla votazione finale di questo provvedimento, vorrei aggiungere il mio ringraziamento in primo luogo al relatore, e poi a tutti coloro che hanno concorso alla positiva conclusione del suo *iter* presso la nostra Commissione, con un impegno ed una passione che devono essere riconosciuti ed apprezzati. Colgo l'occasione della presenza della senatrice Daniele Galdi per ricordare il lavoro svolto nella scorsa legislatura su questa materia con il contributo primario della collega. Quel lavoro ci è stato di grande utilità per pervenire all'esito odierno. A tutto questo desidero aggiungere una sottolineatura. Credo che quello che stiamo vivendo rappresenti forse il momento più alto dell'attività parlamentare: stiamo per varare una riforma di grande importanza sociale dopo tanti anni di vigenza di una legge da lungo tempo superata; ed essa nasce da un'iniziativa esclusivamente parlamentare. Sono stati presentati originariamente sei disegni di legge, poi armonizzati in un testo unificato che, dopo un lungo lavoro, ha trovato un consenso sostanzialmente unanime. Credo che questo sia un passaggio esaltante della vita parlamentare perchè dimostra che c'è ancora spazio per l'iniziativa parlamentare e che, nonostante tutto, si possono superare anche le diversità di opinione e le differenti posizioni ideologiche, che talvolta ci dividono più del necessario di fronte a problemi che richiedono invece un impegno comune. Credo che debba essere dato atto, in questa sede, a tutte le forze politiche di aver lavorato con atteggiamento e spirito costruttivo e di collaborazione, rinunciando a volte a qualche richiesta di parte, per dare sollecita risposta a settori della società civile che attendevano da tempo una nuova normativa in questa materia.

Voglio anche ricordare che si è avviato, nel corso dell'esame di questo provvedimento, un rapporto collaborativo e positivo con il Go-

verno, in particolare con il sottosegretario Pizzinato, che ha consentito di trovare più adeguate soluzioni anche dal punto di vista finanziario. Come sapete, diverse altre nostre iniziative si stanno arenando di fronte al gravissimo problema della copertura finanziaria, e mi auguro che alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva anche per esse si possano trovare, con la collaborazione del Governo, delle positive soluzioni.

DANIELE GALDI. Signor Presidente, sono qui per caso per sostituire il senatore Tapparo ma devo dire che non mi sarei persa per nessuna ragione al mondo questa seduta, sarei venuta comunque. Se è vero che le associazioni che rappresentano molti giovani che hanno delle difficoltà aspettano questa legge da 17 o 18 anni, io l'aspetto dal 1976, da quando sono venuta a contatto con la sofferenza delle persone più deboli.

Oggi con questo provvedimento sosteniamo iniziative che nel corso di vent'anni hanno trovato sperimentazioni forti. Voglio ricordare qui l'impegno di operatori che, al di fuori della legge nazionale, hanno rischiato insieme agli amministratori e ai datori di lavoro per condurre sperimentazioni che ci hanno consentito oggi di votare questo disegno di legge. Il mio ringraziamento parte da quell'esperienza: attraverso la grande partecipazione delle associazioni si è arrivati a sensibilizzare e a far crescere forze politiche e culture nel nostro paese.

Il disegno di legge di cui sono prima firmataria lo presentai tre legislature fa. Il presidente Smuraglia ed il collega Manfroi possono testimoniare che dal 1992 ad oggi c'è stato un salto culturale, un approccio diverso da parte delle forze politiche oggi presenti in questa Commissione, un salto che consente di varare la legge.

Certamente il provvedimento avrà dei difetti ma è comunque un buon provvedimento, che consentirà di avere dei servizi sul territorio e di consolidare le sperimentazioni fin qui condotte, esperienze che devono diventare un modo di operare continuativo nel nostro paese.

Ringrazio tutti voi, il nostro amico Battafarano e il Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Resta da conferire il mandato al Presidente ad effettuare i1 coordinamento formale del testo. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta dall'unificazione dei disegni di legge nn. 104, 156, 1070, 1164, 2177 e 2363, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 22,50.